



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

VISTO il D.M. 14.01.2008 di approvazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” ed in particolare il punto 11.2.8 *Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato*;

VISTO il voto n. 17 reso dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori in data 10 marzo 2006 “Interpretazione in merito ad alcuni passi del capitolo 11 del testo unitario relativo a *Norme Tecniche per le Costruzioni*”;

VISTO il D.M. n. 156 del 9.05.2003 “Criteri e modalità per il rilascio dell’abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246”;

VISTO il Dispositivo di questa Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 7077 del 25.07.2011 con il quale è stato istituito, presso il Servizio Tecnico Centrale, un Comitato di accreditamento avente lo scopo di esaminare le istruttorie effettuate dalla competente Divisione dello stesso Servizio ed esprimere il proprio parere circa la sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio dell’accreditamento;

VISTO il Decreto di questa Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici **n. 3421 del 15/06/2009** con il quale è stata rilasciata alla **Società AENOR Italia S.r.l. con sede in Torino**, l’autorizzazione alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato di cui al D.M. 14.09.05 p.11.1.8, ed il successivo rinnovo di cui al Decreto **n.6482 del 19/06/2012 (con decorrenza di validità 15/06/2012)**;

VISTA l’istanza, in data **20.05.2015**, della **Società AENOR Italia S.r.l. con sede in Torino**, volta all’ottenimento del rinnovo dell’autorizzazione alla certificazione del processo di produzione del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato;

VISTO l’esito favorevole dell’istruttoria della documentazione agli atti eseguita dal Servizio Tecnico Centrale;

VISTO il parere favorevole espresso in data **25.06.2015** dal Comitato di accreditamento istituito presso il Servizio Tecnico Centrale, relativamente all’istruttoria svolta;

DECRETA

Art. 1

La Società **AENOR Italia S.r.l. con sede in Torino, C.so Trapani n. 16**, nel seguito denominata "Organismo", è **autorizzata**, ai sensi delle disposizioni di cui in premessa, alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato, in conformità alle procedure depositate presso il Servizio Tecnico Centrale ed in armonia con le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato del Servizio Tecnico Centrale.

Art. 2

1. Ai fini dell'espletamento di tali attività il Direttore Tecnico dell'Organismo è il **Dott. Ing. Pierpaolo ARCA**.
2. Le attività di certificazione, di cui al precedente art. 1, devono essere svolte presso la sede dichiarata dall'Organismo durante l'istruttoria, cioè nei locali siti nel Comune di **Torino, C.so Trapani n. 16**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, di cui al comma precedente, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della presente abilitazione l'organismo invia alla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale – la copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate ed una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni dichiarate dall'Organismo nell'istruttoria di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1, decorre dal **15.06.2015** ed ha durata di tre anni.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale - si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.
3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 5

Costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione, oltre a quanto previsto all'art.8 del Decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, l'inosservanza di quanto prescritto nel presente decreto.

IL PRESIDENTE/REGGENTE
(Dott. Ing. Massimo SESSA)